

196.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 1798	7
Missioni vevoli nella seduta del 2 ottobre 2002	3	(Sezione 1 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 5 ed emendamenti) .	10
Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (Annunzio della formazione dell'elenco di parlamentari ai fini delle sostituzioni dei componenti)	4	(Sezione 3 – Articolo 6 ed emendamenti) .	11
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	4	(Sezione 4 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	14
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	23
Ministro delle attività produttive (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 6 – Articolo 9)	25
Nomine ministeriali (Annunzio)	5	(Sezione 7 – Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	25
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 8 – Articolo 1 ed emendamenti) .	27
ERRATA CORRIGE	6	(Sezione 9 – Ordini del giorno)	31
		Disegno di legge di conversione n. 3185	36
		(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	36

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	38	(Sezione 7 – Interventi del Governo a favore delle famiglie gravate da aumenti di spesa) .	41
(Sezione 1 – Iniziative del Governo a favore della scuola pubblica)	38	Disegno di legge di conversione n. 3138	43
(Sezione 2 – Realizzazione del « passante di Mestre »)	38	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	43
(Sezione 3 – Misure contro la criminalità organizzata ad Afragola)	39	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	43
(Sezione 4 – Danni provocati dal maltempo nella zona di Oliveto Citra)	39	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	45
(Sezione 5 – Dichiarazioni processuali rese dal deputato Previti)	40	(Sezione 4 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge)	47
(Sezione 6 – Sblocco dei finanziamenti della società « Sviluppo Italia » in favore dell'imprenditorialità giovanile)	40	(Sezione 5 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile)	74

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 2 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Montecchi, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Intini, Lion, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Montecchi, Osvaldo Napoli, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pigionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e il completamento di opere pubbliche » (3205);

STUCCHI: « Istituzione delle Comunità territoriali » (3206);

SERGIO ROSSI e CÈ: « Disposizioni per agevolare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie » (3207);

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208);

MEREU: « Modifiche agli articoli 15 e 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei compensi alla Società italiana degli autori ed editori da parte delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro e di altri istituti assistenziali » (3209);

FOTI: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (3210);

LEZZA: « Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di contribuzione figurativa a favore degli invalidi e dei sordomuti » (3211);

ASCIERTO e CANNELLA: « Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3212);

SORO: « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato » (3213);

SORO: « Disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare e con la carica di Ministro » (3214).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° ottobre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 404. — Senatori COZZOLINO e SERVELLO: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3204).

Sarà stampata e distribuita.

Annuncio della formazione dell'elenco di parlamentari ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il Presidente della Camera ha formato l'elenco dei deputati di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiamandone a far parte i seguenti deputati: Ciro Al-

fano, Sesa Amici, Isabella Bertolini, Francesco Bonito, Gianclaudio Bressa, Federico Bricolo, Donato Bruno, Michele Cossa, Anna Finocchiaro, Pierfrancesco Gamba, Daniela Garnero Santanchè, Marcella Lucidi, Luigi Olivieri, Antonio Oricchio, Alfonso Pecoraro Scanio, Gaetano Pecorella, Andrea Ronchi, Orlando Ruggieri, Roberto Ruta, Michele Saponara e Luigi Vitali.

Il Presidente del Senato ha formato l'elenco dei senatori di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, che risulta così composto: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Fabio Baratella, Alessandro Battisti, Giuseppe Bongiorno, Gabriele Boschetto, Luciano Callegaro, Valerio Carrara, Melchiorre Cirami, Luigi Fabbri, Pasquale Lorenzo Federici, Nicodemo Francesco Filippelli, Angelo Flammia, Aniello Formisano, Lucio Malan, Giuseppe Menardi, Franco Mugnai, Egidio Luigi Ponzio, Rosa Stanisci, Helga Thaler Ausserhofer, Francesco Tirelli, Donato Tommaso Veraldi, Bruno Viserta Costantini, Giampaolo Zancan.

Annuncio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 20 settembre 2002, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trieste ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 luglio-17 agosto 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Alberto Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2002, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati nell'anno 2000, con aggiornamenti relativi agli anni 1998 e 1999 (doc. LXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 26 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PAROLO ed altri n. 9/2628/10 e VIANELLO ed altri n. 9/2628/13, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2002, concernenti la limitazione dell'utilizzo del coke da petrolio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 20 settembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfredo GIACOMAZZI a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione sarà trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, con lettere in data 27 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

incarico a supporto delle attività affidate al Commissario straordinario per l'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Caterina CITTADINO;

incarico di direttore dell'ufficio del ruolo unico della dirigenza presso il dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Antonio NADDEO;

incarico di direzione della direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, al dottor Francesco TROISI — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di direzione della direzione generale per la navigazione aerea, nell'ambito del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al comandante Cesare ARNAUDO — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di direzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio, nell'ambito del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al dottor Alberto MIGLIORINI — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di consigliere ministeriale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'architetto Costanza

PERA — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

proroga dell'incarico di reggenza del dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute, al dottor Raffaele D'ARI — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

proroga dell'incarico di reggenza del dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, al professor Vittorio SILANO — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° ottobre 2002, gli emendamenti Vigni 3.54, 3.74, 3.75, 3.55, 3.56, 3.77 e 3.78 si intendono sottoscritti dal deputato Bellini.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)

(A.C. 1798 - Sezione 1)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Commissione per la redazione di testi unici
in materia ambientale).*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per la durata di un anno, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma

6, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dalla disciplina di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il sottosegretario da lui delegato, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale.

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).

Sopprimerlo.

***4. 2.** Vianello.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Vendola.

Sopprimerlo.

***4. 9.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion.

Sopprimerlo.

***4. 10.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Sopprimerlo.

***4. 11.** Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: o da un suo delegato, aggiungere le seguenti: in cui sia presente in qualità di vicepresidente il Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato.

****4. 5.** Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: o da un suo delegato, aggiungere le seguenti: in cui sia presente in qualità di vicepresidente il

Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato

****4. 14.** Lion, Zanella, Realacci, Vigni, Vianello, Bandoli, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole da: ventiquattro membri fino alla fine del comma con le seguenti: venti membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche fra persone estranee all'amministrazione, dei quali cinque nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto quali cinque nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche, uno dall'ENEA, uno dall'Istituto superiore di sanità, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro per i beni culturali e le attività culturali.

4. 13. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI.

4. 15. Lion, Zanella, Realacci, Vianello, Vigni, Bandoli.

Sopprimere il comma 2.

***4. 6.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***4. 16.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci.

4. 17. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 3.

***4. 7.** Vendola.

Sopprimere il comma 3.

***4. 18.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 19. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 4, sostituire la parola: decreto *con la seguente:* atto

4. 31. La Commissione

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: o il sottosegretario da lui delegato.

4. 30. La Commissione

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: alle Commissioni *fino a:* richiesta, *con le seguenti:* al Parlamento.

4. 1. Stradella.

Sopprimere il comma 6.

***4. 8.** Vendola.

Sopprimere il comma 6.

***4. 20.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 7.

4. 21. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani o caratterizzati da inquinamento pregresso). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) all'imposta di cui alla lettera a) è applicato un coefficiente commisurato alla

pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) i proventi dell'imposta di cui alla lettera a) sono riversati nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

2. Con decreto del Ministro della tutela dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

4. 02. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Bandoli, Vianello, Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. *(Indennità dei presidenti e gettone di presenza dei membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali).* — 1. Ai presidenti degli enti parco nazionali, di cui al Titolo II della legge 6 dicembre 1991,

n. 394, compete un'indennità di funzione pari a quella corrisposta al presidente della provincia nel cui territorio ricade interamente il parco ovvero, qualora il parco si estenda in più province, che ricomprende la maggior parte della superficie dello stesso.

2. Ai membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali, qualora non godano di un migliore trattamento economico, compete un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri provinciali della provincia individuata ai sensi del comma 1.

3. I presidenti e gli altri membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali possono fruire dei permessi e dei benefici di cui agli articoli 79, 80, e 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I costi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono esclusivamente a carico degli enti parco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. 01. Tagliatela.

(A.C. 1798 – Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Sopprimere il Capo II.

- 5. 6.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Sopprimerlo.

- *5. 2.** Vianello.

Sopprimerlo.

- *5. 7.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci.

Sopprimerlo.

- *5. 3.** Vendola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , al quale si deve richiedere un parere vincolante in coerenza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE.

- **5. 4.** Vendola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , al quale si deve richiedere un parere vincolante in co-

renza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE.

- **5. 8.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito dell'agenzia i singoli servizi tecnici nazionali manterranno la propria unitarietà, identità ed autonomia scientifica e funzionale nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 ».

3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, i quali sono svolti dai servizi tecnici nazionali ciascuno per le proprie competenze ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Modifica all'articolo 36 del con le seguenti: Modifiche al.

- 5. 1.** Stradella.

(A.C. 1798 - Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Compensazione ambientale).

1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono li-

mitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale.

2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Compensazione ambientale).

Sopprimerlo.

***6. 3.** Vendola.

Sopprimerlo.

***6. 9.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimerlo.

***6. 17.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Nesi, Pappaterra.

Sopprimerlo.

***6. 30.** Lupi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazioni)*- 1. I comuni possono prevedere idonee misure compen-

sative, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni al diritto di edificazione, riconosciuto nel titolo abilitativo rilasciato, in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica. Tali misure potranno eventualmente consistere nel trasferimento su aree diverse del diritto di edificare, con contestuale cessione al comune a titolo gratuito dell'area sottoposta a vincolo.

2. I consigli comunali, con apposita delibera, approvano, secondo le procedure di legge, gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. 16. *(Nuova formulazione).* Realacci, Iannuzzi, Mantini, Reduzzi, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Foti.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazione ambientale).* —
1. Qualora su un'area siano apposti vincoli ambientali successivamente al rilascio di concessione edilizia, è data facoltà ai comuni di prevedere il trasferimento su altra area della costruzione in precedenza autorizzata, subordinatamente all'avvenuta cessione al comune interessato, a titolo gratuito, della medesima area sottoposta ai predetti vincoli ambientali.

2. I consigli comunali, con apposita delibera, approvano gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. 1. Foti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazioni).* — 1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti

titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti la possibilità di trasferire su aree diverse la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo.

2. La procedura di cui al comma 1 è quella prevista dagli accordi di programma.

6. 19. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Papatterra.

Sopprimere il comma 1.

***6. 4.** Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***6. 10.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: o rilevati successivamente.

****6. 7.** Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o rilevati successivamente.

****6. 11.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: eventualmente consistenti, fino alla fine del comma.

6. 12. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Sopprimere il comma 2.

***6. 5.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***6. 13.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Sopprimere il comma 2.

***6. 14.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, previa approvazione di apposita deliberazione da parte del consiglio comunale, non può essere in deroga al piano regolatore generale né produrre cambi di destinazione d'uso. In ogni caso non possono applicare quanto previsto dal precedente comma 1 i comuni nei quali non sia stato approvato il piano regolatore generale.

6. 6. Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: procedura fino a: comunale con le seguenti: deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle misure compensative di cui al comma 1.

6. 8. Guido Dussin, Parolo.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni edilizie)

6. 15. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(A.C. 1798 – Sezione 4)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(*Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti*).

1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera *a*) del comma 3 sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis*), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 3 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici.

3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente:

« *q-bis*) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rot-

tami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente:

« *f-quinquies*) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera *b*), abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B »;

d) all'allegato A, dopo le parole: « 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lolla di riso derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare ».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 3, lettera *b*).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, conseguenti a quanto previsto dal comma 3, lettera *d*), nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

- a) produzione di laterizi e refrattari;
- b) produzione industrie ceramiche;
- c) produzione argille espanse.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti).

Sopprimerlo.

*7. 7. Vianello.

Sopprimerlo.

*7. 8. Vendola.

Sopprimerlo.

*7. 12. Vigni, Realacci, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Papaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 2-ter.

2-ter. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C al medesimo decreto, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di pertinenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal comitato nazionale dell'albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

7. 3. Lupi.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-ter. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C al medesimo decreto, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di pertinenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal comitato nazionale dell'albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

7. 4. Lupi.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a). All'articolo 6, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole:

« , compresa la frazione organica umida e quella multimateriale, destinate al riciclaggio ».

7. 13. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso q-bis aggiungere il seguente:

« q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo

e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo, previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ».

7. 11. (Testo così modificato nel corso della seduta). Lupi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis). all'articolo 7, comma 3, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

« l-bis) il combustibile da rifiuti »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 22, il comma 11 è soppresso;

c-ter) all'articolo 31, comma 3, lettera a), le parole: « combustibili da rifiuti urbani » sono sostituite dalle seguenti: « combustibile da rifiuti ».

7. 14. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 17. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Al comma 3, lettera b), capoverso f-quinquies, dopo le parole: « come definita dall'articolo » aggiungere le seguenti: « 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo ».

7. 1. Stradella.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), capoverso f-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Gli utilizzatori dell'RDF devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente sul rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cocombustione dell'RDF a specifica UNI 9903-1, prima dell'impiego dello stesso. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti:

a) i metodi di campionamento ed analisi dell'RDF di qualità;

b) i limiti e le relative modalità di determinazione delle emissioni degli impianti abilitati ad utilizzare in cocombustione i combustibili di cui all'alinea;

c) i contenuti e le modalità di presentazione della dichiarazione preventiva, alla provincia territorialmente competente, da parte degli utilizzatori dell'RDF ».

7. 18. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

7. 19. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Al comma 3, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, 3-bis), sopprimere le parole da: entro 180 giorni, *fino a:* suddetti rifiuti.

7. 9. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Parolo, Lupi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 40, comma 5, le parole « 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio di ogni anno ».

7. 20. La Commissione

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis). l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. *(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene).* — 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene, nonché gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in polietilene, con l'obiettivo di ridurre il flusso destinato allo smaltimento.

2. Si intendono per beni in polietilene anche i teloni ad uso agricolo, i *film* per pacciamatura, i contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in polietilene possono:

a) organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

b) costituire il consorzio di cui al comma 5;

c) mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in polietilene che non aderiscono al consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, entro il 30 giugno 2003, di adottare gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c).

5. Il consorzio per il recupero dei beni in polietilene ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:

a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi

del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene.

10. Ai fini di cui al comma 3, i detentori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in polietilene nonché degli utilizzatori e distributori di beni in polietilene i costi per:

a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene;

b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene.

12. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in polietilene, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecunario, proporzionate al mancato raggiungimento dei obiettivi.

13. L'introito derivante dalle misure di cui al comma 12 è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tali somme sono utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell'ambito del Programma triennale dell'ambiente ».

c-ter). all'articolo 51, sono soppressi i commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies*. Ai fini delle relative sanzioni, la decorrenza degli obblighi di cui al citato articolo 51, comma *6-ter*, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si intende comunque prorogata sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'onere eventualmente derivante dall'attuazione del comma 3, lettera *c-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 6. Foti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*). — 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene, nonché gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in polietilene, con l'obiettivo di ridurre il flusso destinato allo smaltimento.

2. Al fine di cui al comma 1 si intendono per beni in polietilene anche i teloni ad uso agricolo, i *film* per pacciamatura, i contenitori per uso di igiene ambientale di

capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in polietilene possono:

a) organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

b) costituire il consorzio di cui al comma 5;

c) mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in polietilene che non aderiscono al consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, entro il 30 giugno 2003, di adottare gli interventi di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*.

5. Il consorzio per il recupero dei beni in polietilene ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:

a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia

possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene.

10. Ai fini di cui al comma 3, i detentori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in polietilene nonché degli utilizzatori e distributori di beni in polietilene i costi per:

a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene;

b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene.

12. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero

dei rifiuti di beni in polietilene, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecunario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi.

13. L'introito derivante dalle misure di cui al comma 12 è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tali somme sono utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell'ambito del Programma triennale dell'ambiente ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'onere eventualmente derivante dall'attuazione del comma 3, lettera c-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 2. Parolo, Lupi, Stradella.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: conseguenti a quanto previsto dal comma 3, lettera d) *con le seguenti:* finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare.

7. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta). Stradella, Rosso.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Nelle more della predisposizione, oppure, ove redatto, dell'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le regioni, d'intesa con le province ed i comuni, procedono alla realizzazione di un programma stralcio di impianti di incenerimento con recupero di energia elettrica, da ubicare nell'ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, al fine di eliminare il dispendio di risorse anche finanziarie derivanti dallo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani selezionati o trattati per la loro valorizzazione energetica, nonché ai fini di contribuire alla copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono progettati e realizzati, anche con il ricorso alla tecnica di finanza di progetto, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sono affidati, attraverso gare ad evidenza pubblica indette secondo le procedure previste dagli articoli 19, comma 2, oppure dall'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel programma stralcio di cui al comma 1 nei termini e con le modalità stabiliti nel medesimo programma e nel presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari in attuazione del comma 9 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, in attuazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può autorizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti selezionati oppure trattati per la

loro valorizzazione energetica nel rispetto delle apposite prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti oppure dal provvedimento di recepimento della medesima direttiva.

7. 07. Lupi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Modificazioni ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36). — 1. In attesa delle disposizioni sulla gestione del ciclo idrico integrato, prevista dalla lettera b) dell'articolo 3, alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale che non abbiano ancora provveduto a costituire i soggetti d'ambito vi procedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante le forme di cooperazione di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede, entro i successivi 2 mesi, il Presidente della Regione mediante appositi commissari *ad acta* ».

b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti d'ambito, individuati dalle Regioni ai sensi del successivo comma 3, provvedono ad affidare il servizio idrico integrato, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei principi dell'Unione Europea e delle procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale del 22 novembre 2001 ».

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nelle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato, dopo

il termine previsto dal comma 7-bis, articolo 10, gli eventuali soggetti di cui al comma 2 e 3 e di cui al comma 7 dell'articolo 10, non potranno detenere una partecipazione che possa loro consentire il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-ter. Non si considerano affidamenti diretti quelli per cui i soggetti di cui al secondo comma, hanno provveduto ad espletare, anteriormente al 1° gennaio 2002, una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato nella società di capitali individuata per la gestione del servizio idrico integrato, sempre che, per tali procedure, siano stati garantiti i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui al primo comma».

2-quater. La società di capitali in cui l'ente pubblico detiene una partecipazione che gli consente il controllo nelle forme previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile che è affidataria diretta dei servizi pubblici riguardanti la gestione dell'acqua, riportati all'articolo 4, comma 1, lettera f) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può partecipare, al di fuori del proprio territorio, ad attività imprenditoriali oppure alle gare concernenti il servizio idrico integrato. Tale divieto non si applica, qualora l'ente pubblico ceda il controllo a soggetti privati».

d) All'articolo 10 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La durata degli affidamenti diretti operati dai soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 9 ed al comma 7 del presente articolo non potrà superare il termine del 31 dicembre 2006».

e) all'articolo 11, comma 3, sostituire al secondo paragrafo le parole: «A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni» con le parole: «Le imprese partecipanti alla gara pubblica per l'affidamento del servizio idrico integrato, predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal bando di gara,».

7. 06. Lupi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Modificazioni ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36). — 1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«4. In alternativa all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ad un unico gestore, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ambito possono assicurare la gestione integrata del servizio idrico con una pluralità di soggetti gestori scelti per singoli sub-ambiti o specifiche aree territoriali dell'ambito, mediante gare effettuate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale 22 novembre 2001 e nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato dell'Unione europea.»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I comuni e le province che provvedono alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti gestori costituiscono soggetti di diritto privato cui affidare il compito del coordinamento del servizio oppure attribuiscono tale compito ad uno dei gestori o soggetti privati esistenti scelti secondo procedura ad evidenza pubblica.»

7. 01. Brusco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

7. 03. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono

sopresse le parole da: « a tal fine riformando » fino a: « 3 marzo 1997 e ».

- 7. 04.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- *7. 02.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- *7. 08.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- *7. 09.** Vendola.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. Ai fini del riequilibrio della pressione venatoria è abrogato l'articolo 842 del codice civile.

- 7. 05.** Zanella, Lion.

(A.C. 1798 - Sezione 5)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici ed ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 »;

b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 8.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

Sopprimerlo.

- *8. 1.** Vianello.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Vendola.

Sopprimerlo.

***8. 3.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 5. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui tali reati riguardino i beni e le aree indicati all'articolo 146.

8. 6. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo la parola: pagamento, aggiungere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato.

8. 8. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Lupi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 7. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il per-

sonale delle Poste italiane s.p.a., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane s.p.a.

3. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Mereu.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Disposizioni in materia di personale).* — 1. Il personale dell'Ente poste italiane S.p.A., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data di immissione, nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento nei ruoli del personale di cui al comma 1 avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza e sulla base dell'apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale.

8. 01. Brusco.

(A.C. 1798 – Sezione 6)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente ».

(A.C. 1798 – Sezione 7)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti da frane e alluvioni).

1. Le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di intesa con le regioni interessate, sia per gli interventi compresi nei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sia per gli interventi urgenti individuati su proposta delle autorità di bacino, nell'ambito dei piani stralcio di bacino, ordinari o straordinari, previsti dallo stesso decreto-legge ovvero su proposta degli enti locali interessati.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.**

(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti da frane e alluvioni).

Sopprimerlo.

***10. 1.** Vianello.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***10. 2.** Vendola.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***10. 3.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11. (Modifiche al codice penale). – 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è aggiunto il seguente:

« **TITOLO VI-bis – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – ART. 452-bis. (Inquinamento ambientale).** – Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.493,71 a euro 51.645,69 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.822,84 a euro 154.937,07 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-ter. (*Distruzione del patrimonio naturale*). — Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.164,57 a euro 25.822,84.

ART. 452-quater. (*Frode in materia ambientale*). Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.329,14.

ART. 452-quinquies. (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). — Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

ART. 452-sexies. (*Ravvedimento operoso*). — Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

ART. 452-septies. (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

ART. 452-octies. (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile ».

*10. 01. Vendola.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11. (*Modifiche al codice penale*). — 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è aggiunto il seguente:

« TITOLO VI-bis — DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE — ART. 452-bis. (*Inquinamento ambientale*). — Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.493,71 a euro 51.645,69 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.822,84 a euro 154.937,07 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-ter. (*Distruzione del patrimonio naturale*). — Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.164,57 a euro 25.822,84.

ART. 452-quater. (*Frode in materia ambientale*). Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.329,14.

ART. 452-quinquies. (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). — Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

ART. 452-sexies. (*Ravvedimento operoso*). — Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

ART. 452-septies. (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

ART. 452-octies. (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile ».

*10. 03. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Vianello, Bandoli, Lion.

(A.C. 1798 — Sezione 8)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale*).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE

ART. 1.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno, fino alla fine del comma 6 con le seguenti: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai fini dell'espres-

sione del parere da parte di una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

6. La Commissione di cui al comma 5 esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché i propri rilievi e le relative proposte di modifica. Sino alla costituzione della Commissione di cui al comma 5, il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventualmente trasmessi dal Governo alle Camere, è espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente:

a) *al comma 7 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:* con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) *all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole:* alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, *con le seguenti:* al Parlamento.

1. 43. *(Nuova formulazione).* Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Ciani.

(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno *fino alla fine del comma 6 con le seguenti:* dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

1. 44. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 17. Vendola.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: gli schemi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in fasi successive ogni singolo schema di decreto legislativo sui settori e le materie oggetto dell'attività di riordino di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN).

1. 54. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: delle competenti Commissioni *fino alla fine dell'articolo con le*

seguenti: della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1. 42. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.

1. 46. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due mesi.

1. 47. Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 18.** Vendola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

***1. 49.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

1. 19. Vendola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alla normativa comunitaria.

1. 20. Vendola.

Sopprimere il comma 6.

1. 21. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti sessanta giorni.

1. 22. Vendola.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1. 48. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 58. Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***1. 23.** Vendola.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

***1. 50.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Bandoli, Vianello, Lion.

Al comma 7, sostituire le parole: la procedura di cui al comma 4 con le seguenti: le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6.

1. 52. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

1. 53. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(A.C. 1798 – Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel nostro Paese le aree naturali protette, che tutelano un ricco e variegato patrimonio naturale, storico e paesaggistico, costituiscono oggi un valore primario di interesse e di identità nazionale, il cui compito è quello di conservare la biodiversità e nello stesso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;

i risultati raggiunti in questi ultimi anni, che collocano oggi il nostro Paese ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate, sono da ascrivere a merito, oltretutto del lavoro di sensibilizzazione svolto dai movimenti ambientalisti, dell'attività di quasi tutte le regioni (le quali fin dagli anni Settanta hanno dato vita a parchi e riserve regionali) e, soprattutto, dello Stato, che, grazie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha

favorito l'istituzione di una nuova generazione di parchi nazionali, fissando anche principi, obiettivi, e strumenti per avviare la creazione del sistema nazionale delle aree protette;

con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata rafforzata l'autonomia gestionale degli enti parco nazionali, accresciuto il ruolo della comunità del parco ed è stata promossa la costituzione di specifici accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili a favore dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette;

il nostro Paese nei prossimi anni è chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, recentemente approvato dal Parlamento europeo, tra i quali sono anche compresi quelli della tutela, della conservazione e del ripristino dei sistemi naturali allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità e delle risorse genetiche dell'Unione europea;

in questi anni, in molte realtà territoriali finora rimaste ai margini dei processi di crescita della società, le aree protette hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti e sul protagonismo delle comunità immediate, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata alle giovani generazioni;

la Corte costituzionale ha più volte ribadito in questi anni l'esigenza imprescindibile che si sviluppi in questa materia la più ampia e leale cooperazione istituzionale tra tutti gli attori pubblici coinvolti (Stato, regioni e autonomie locali);

nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2002 si terrà a Torino la seconda conferenza nazionale sulle aree naturali protette che, oltre ad avere il compito di compiere un bilancio delle realizzazioni effettuate e della situazione, dovrebbe riuscire a trac-

ciare gli indirizzi per le future politiche nazionali a favore delle aree protette e più in generale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a operare, ricercando in primo luogo la massima collaborazione e la concertazione con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, per avviare la costruzione del « sistema nazionale delle aree protette », inteso come un insieme organico e coerente di progetti e di programmi nazionali volti a sviluppare e a rendere più efficaci le iniziative svolte dalle singole aree protette, sia nazionali che regionali, e per rafforzare le politiche di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese in funzione della rete ecologica nazionale in una prospettiva di tipo europeo;

a individuare, in accordo con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, una sede istituzionale nazionale che abbia carattere permanente e nuovi strumenti di programmazione ambientale, territoriale e finanziaria, specificatamente riferiti al sistema delle aree protette, attraverso i quali sviluppare ed articolare il principio della leale collaborazione istituzionale resasi oggi ancora più necessaria ed urgente dopo la modifica del Titolo V della Costituzione;

M ad accrescere, a partire dalla prossima legge finanziaria per il 2003, di almeno il venti per cento le risorse economiche destinate alle spese di funzionamento degli enti di gestione delle aree protette di interesse nazionale ed a stanziare per il prossimo triennio duecento milioni di euro per cofinanziare i programmi di investimento sia delle aree protette nazionali sia di quelle di interesse regionale;

a mettere a punto, insieme ai ministeri interessati ed alle regioni, gli accordi di programma previsti dalla legge n. 426 del 1998 per lo sviluppo di azioni economiche, soprattutto nel campo dell'agricol-

tura, della forestazione e delle attività di pesca sostenibili e di qualità, dell'ecoturismo, della divulgazione e dell'educazione ambientale a favore delle aree protette comprese nei grandi sistemi territoriali dell'arco alpino, del bacino padano-veneto, dell'Appennino, delle aree costiere e delle isole minori;

a completare, entro il corrente anno 2002, l'*iter* istitutivo dei nuovi parchi nazionali della Val d'Agri e dell'Alta Murgia;

ad accelerare la realizzazione e l'approvazione, d'intesa con le regioni, della Carta della natura e del Piano nazionale della biodiversità;

a effettuare il previsto trasferimento agli enti parco nazionali ed alle regioni della gestione delle riserve naturali dello Stato comprese all'interno dei loro territori;

ad aggiornare le normative esistenti per favorire il rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità gestionale degli enti parco nazionali attraverso il superamento per quanto concerne le loro modalità di funzionamento amministrativo, dell'aggancio alla legge n. 70 del 1975;

a garantire, attraverso le necessarie modifiche delle normative esistenti, la partecipazione effettiva alla predisposizione ed alla gestione degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi nazionali dei principali portatori di interessi economici e sociali ed in particolare degli agricoltori e dei pescatori che operano nelle zone interessate dalle aree protette.

9/1798/1. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

fra le materie oggetto della delega rientra la « gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati » e fra i principi e criteri direttivi della delega si prevede la « semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, delle procedure

relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale », nonché « forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati »;

in attesa di una revisione complessiva della normativa attraverso l'esercizio della delega, nel disegno di legge in esame, precisamente all'articolo 7, si prevedono modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti,

impegna il Governo

a migliorare, semplificare e razionalizzare, in tale sede, la normativa del settore dei rifiuti con riferimento al settore dell'artigianato e della piccola impresa, prevedendo in particolare:

a) la possibilità di utilizzare a fini energetici, nel luogo di produzione, gli scarti di lavorazione del legno vergine;

b) lo snellimento delle procedure per quanto riguarda la tenuta del registro di carico e scarico, l'iscrizione all'albo degli smaltitori e la comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero dei rifiuti.

9/1798/2. Reduzzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame, nel dettare principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori di intervento, prevede l'introduzione di aggiustamenti correttivi all'istituto della tariffa sui rifiuti urbani;

è necessario razionalizzare l'intero sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di assicurare

un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare la commisurazione della tariffa sui rifiuti urbani alla effettiva e reale produzione di rifiuti.

9/1798/3. Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame, detta principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche;

la disciplina di tali settori si intreccia con la disciplina della gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale,

impegna il Governo

nell'ambito dell'espletamento della delega per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori dei rifiuti e delle risorse idriche, a tener conto della normativa nazionale vigente sui servizi pubblici locali.

9/1798/4. Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1798 su «Delega del Governo per il riordino e il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale» rileva come il monitoraggio e la conoscenza del territorio e dei suoi problemi sia non omogenea e in molti casi insufficiente,

impegna il Governo a:

completare in tempi rapidi la carta geologica nazionale quale strumento necessario e indispensabile per intervenire sulle molte aree a rischio di dissesto;

rafforzare il servizio geologico nazionale e i servizi tecnici al fine di superare le carenze finora rilevate.

9/1798/5. Raffaella Mariani, Bandoli, Vigni, Piglionica, Vianello, Zuino, Abbonanzieri, Dameri, Chianale, Sandri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1798;

considerato che si propongono modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che l'articolo 38 del citato decreto legislativo disciplina le competenze dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici);

impegna il Governo

a garantire che, nell'ambito dell'APAT, i singoli servizi tecnici mantengano la propria unitarietà, identità ed autonomia scientifica e funzionale, con particolare riferimento al Servizio geologico nazionale.

9/1798/6. Stradella.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 1798, concernente «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale»,

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito della legislazione riguardante il funzionamento degli enti parchi nazionali, per introdurre l'equiparazione dei presidenti dei parchi e

dei componenti dei consigli direttivi degli stessi delle indennità e dei benefici di cui agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, rispettivamente ai presidenti delle province e dei rispettivi consiglieri.

9/1798/7. Coronella, Tagliatela.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1798;

impegna il Governo

a garantire che in alternativa all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ad un unico gestore, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ambito possano assicurare la gestione integrata del servizio idrico con una pluralità di soggetti gestori scelti per singoli sub-ambiti o specifiche aree territoriali dell'ambito, mediante gare effettuate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale 22 novembre 2001 e nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato dell'Unione europea;

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché i comuni e le province che provvedono alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti gestori costituiscano soggetti di diritto privato cui affidare il compito del coordina-

mento del servizio oppure attribuiscano tale compito ad uno dei gestori o soggetti privati esistenti scelti secondo procedura ad evidenza pubblica.

9/1798/8. Brusco.

La Camera,

premesso che;

l'uso dei solventi nell'attività di lavaggio e di verniciatura industriale provoca emissioni di composti organici volatili nell'aria, che sono nocive per la salute pubblica e per le risorse naturali;

le suddette emissioni possono essere evitate o ridotte attraverso l'uso di prodotti di sostituzione meno nocivi, ovvero adottando altre misure tecniche per ridurre le suddette emissioni nell'ambiente;

la legge 12 aprile 1995, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione al Protocollo di Ginevra del 18 novembre 1991 sull'uso di vernici ecologiche;

impegna il Governo

a considerare nella stesura dei decreti delegati di cui all'articolo 1 comma 1 lettere *b)* e *g)* la necessità di incentivare le amministrazioni pubbliche all'utilizzo di vernici ecologiche e prevedere anche per acquisti o forniture di materiali verniciati una quota di riferimento per i materiali trattati con vernici ecologiche.

9/1798/9. Armani.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (3185)

(A.C. 3185 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il provvedimento dispone una revoca parziale della *Dual income tax* (Dit), un'agevolazione economica che garantisce la tassazione differenziata della parte di reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito;

in particolare la revoca decorre dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002;

la disposizione risulta fortemente lesiva dei diritti del contribuente così come regolamentati dall'apposito Statuto;

vengono, infatti, violati due dei principi fondamentali inerenti al rapporto tra cittadino e fisco e che proprio nello Statuto dei diritti del contribuente hanno trovato la loro regolamentazione;

in particolare vengono violati il divieto della retroattività delle disposizioni tributarie e il principio della buona fede;

il provvedimento infatti disponendo la soppressione retroattiva di agevolazioni economiche, pur non investendo l'intero periodo d'imposta, si configura come pesante violazione del « patto » esistente tra

lo Stato e i contribuenti, fondato su diritti acquisiti e certezze legislative, non assoggettabili al libero arbitrio del momento;

la violazione del divieto di retroattività si configura quindi come *vulnus* di principi fondamentali dell'ordinamento, in assenza dei quali cade la fiducia dei contribuenti e, in particolare, di quegli operatori economici che si trovano ad agire nel contesto nazionale;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge di conversione n. 3185.

n. 1. Pinza, Boccia, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Frigato, Bottino.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, del testo del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, si dispone la revoca, sia pure parziale, di alcune agevolazioni tributarie, « in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 », ossia alle disposizioni contenute nel cosiddetto « Statuto del contribuente »;

tale deroga non fa riferimento a singole disposizioni dello Statuto del contribuente, ma viene disposta, nel decreto-legge in esame, genericamente per tutte le disposizioni;

vengono in particolare derogati i principi relativi al divieto della retroattività delle norme fiscali, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, ed alla buona fede, di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge;

la soppressione retroattiva di disposizioni agevolative diventa incoerente anche e soprattutto con il principio di buona fede: l'impresa che aveva programmato la propria attività ed il proprio bilancio facendo affidamento sulle agevo-

lazioni ora revocate, aveva sottoscritto una sorta di patto con lo Stato il quale ora viene meno a quel medesimo patto;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 3185.

n. 2. Violante, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative del Governo a favore della scuola pubblica)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha presentato il disegno di legge finanziaria per il 2003 che prevede riduzioni di spesa nel settore della scuola connesse alla riduzione del personale docente e non docente prefigurando un'ulteriore dequalificazione della scuola pubblica —:

quali iniziative il Governo intenda adottare a sostegno dell'istituto della scuola pubblica, sancito dalla Costituzione.
(3-01421)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 2 – Realizzazione del « passante di Mestre »)

FRATTA PASINI, FERRO, MILANATO, ZORZATO, ZANETTIN, CAMPA, PANIZ, ORSINI, GHEDINI e PALMA. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione dell'annosa questione del « passante di Mestre » ha assunto un'urgenza non più rinviabile;

nel corso dell'incontro di sabato 28 settembre 2002 a Roma, tra i ministri Buttiglione e Lunardi e il commissario

europeo al mercato interno Frits Bolkestein, non sembra si sia arrivati ad una soluzione definitiva del problema;

i ministri Lunardi e Buttiglione alla fine dell'incontro sopra citato hanno ribadito al commissario Bolkestein l'importanza nazionale del « passante di Mestre » avvertendo che lo Stato italiano è determinato a procedere;

le associazioni industriali del Veneto, le unioni delle camere di commercio del Veneto, in altre parole tutte le forze produttive venete, chiedono a gran voce una risposta chiara, precisa nei tempi e nelle modalità, per l'inizio di un'opera la cui assoluta necessità, è da tutti riconosciuta;

gli autotrasportatori aderenti alla Confartigianato veneta, minacciano iniziative clamorose di protesta;

il presidente della regione Veneto, Galan, ha più volte dichiarato che la realizzazione del « passante di Mestre » rappresenta la prima opera fondamentale di cui necessita il nostro sistema Paese;

la gente aspetta da trentadue anni la realizzazione del « passante di Mestre », e oggi non possiamo rischiare di perdere questa possibilità di realizzarlo concretamente —:

quali iniziative il Governo intenda ora assumere per ottenere l'immediato avvio delle procedure necessarie alla effettiva e rapida realizzazione di quest'opera.
(3-01422)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 3 – Misure contro la criminalità organizzata ad Afragola)

NESPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 settembre 2002, all'interno della villa comunale di Afragola (NA), dove era in corso di svolgimento l'annuale festa di Alleanza nazionale, si è sviluppato un incendio all'interno della tenda-struttura che ospitava le manifestazioni politiche;

tale atto doloso è stato compiuto nell'orario di chiusura della struttura comunale;

il programma delle manifestazioni politiche ha visto la partecipazione di ministri, sottosegretari, parlamentari europei e nazionali e consiglieri regionali;

il servizio di ordine pubblico predisposto dalle autorità competenti, si è limitato alla sola sorveglianza dell'area in coincidenza della presenza di esponenti del Governo nazionale;

negli ultimi tempi gli esponenti territoriali di Alleanza nazionale, avevano denunciato ricorrenti atti amministrativi illegali assunti dall'amministrazione comunale di Afragola;

il giorno 26 settembre 2002, la redazione del settimanale « Nuova Città », sita in corso De Gasperi ad Afragola, è stata oggetto di un atto vandalico, trasformatosi per le modalità con le quali si è svolto in un atto intimidatorio di stampo cammorristico tendente a condizionare l'attività della testata giornalistica da sempre considerata organo territoriale di Alleanza nazionale;

il settimanale « Nuova Città » da oltre dodici anni è presente in modo costante nell'area a nord di Napoli, essendo distribuito in molti comuni su un territorio abitato da oltre mezzo milione di persone;

il settimanale « Nuova Città », da sempre è impegnato nel sostenere la diffusione della cultura della legalità;

le denunce circostanziate promosse da « Nuova Città » ed i dossier inviati al Prefetto di Napoli, hanno consentito alla direzione distrettuale antimafia di avviare, così come riferito ripetutamente dalla stampa quotidiana, una notevole attività investigativa in ordine « alle cosiddette licenze facili » rilasciate dal comune di Afragola;

il sistema di illegalità diffusa che si è instaurato ad Afragola ha determinato, ad avviso dell'interrogante, un clima favorevole agli atti di violenza indicati, assunti nel tentativo di rappresentare un forte deterrente nei confronti degli esponenti di Alleanza nazionale, impegnati, anche giornalmisticamente, a contestare e denunciare tale sistema —:

se, nel caso in cui dall'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia dovessero emergere collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata, non ritenga di sollecitare il prefetto di Napoli ad attivare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, la procedura di scioglimento del consiglio comunale. (3-01427)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 4 – Danni provocati dal maltempo nella zona di Oliveto Citra)

BRUSCO e CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2002 il territorio di Oliveto Citra, e più in generale dell'alto-medio Sele, al confine con la provincia di Avellino, è stato interessato da un'ondata straordinaria di maltempo che ha causato lo straripamento dei torrenti Puceglia ed Acque Negrelli, arrecando danni gravissimi, quantificabili in circa 50 milioni di euro;

in particolare, sono state rese inagibili strade comunali e provinciali per smottamenti franosi, sono state allagate case, nonché danneggiate gravemente at-

tività artigianali, commerciali ed industriali (a tale riguardo si segnalano i gravissimi danni subiti da alcune industrie tra cui la « Silaro conserve », la « Orsi e Pedicini », l'« Artes ed Ingegneria », la « Conserve Annalisa »);

sono state altresì gravemente colpite le aziende agricole che rischiano di perdere tutto o porzioni significative del raccolto dell'anno in corso e le aziende zootecniche che hanno subito la perdita di numerosi animali;

inoltre è stato seriamente danneggiato il collettore di depurazione della zona, causando lo sversamento delle acque reflue nel fiume Sele;

in sintonia con la Prefettura di Salerno sono stati prontamente attivati il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed il C.O.M. (Centro Operativo Misto) della Protezione Civile e si è provveduto immediatamente a chiedere lo stato di calamità naturale per tutta l'alta valle del Sele;

se il Governo ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone sopra citate, e in particolare per la zona di Oliveto Citra, e quali interventi urgenti intenda adottare, anche di tipo economico, per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini e per sostenere gli agricoltori, i commercianti e tutti gli operatori economici delle zone colpite dal nubifragio.
(3-01423)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 5 – Dichiarazioni processuali rese dall'onorevole Previti)

RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, BENVENUTO, CENAMO, COLUCCINI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

stanti le dichiarazioni rilasciate in sede processuale dall'onorevole Cesare

Previti, lo stesso avrebbe messo in atto, anche durante il suo incarico di Ministro della difesa, una lunga serie di azioni volte a sottrarre risorse finanziarie — frutto della sua attività professionale — all'imposizione fiscale o ad aggirare la normativa in materia di circolazione dei capitali, comportamenti che, secondo l'opinione di un altro autorevole esponente della attuale maggioranza, l'onorevole Carlo Taormina, sarebbero perfettamente in linea con quello di un grande numero di contribuenti;

la gran parte dei cittadini e contribuenti, non trovandosi nella condizione di potersi sottrarre neanche parzialmente all'imposizione fiscale e non ricoprendo alcun incarico pubblico, non può non provare sconcerto per tali ammissioni —:

quali siano le iniziative assunte dall'amministrazione finanziaria al riguardo, e più in generale sul tema dell'evasione fiscale.
(3-01424)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 6 – Sblocco dei finanziamenti della società « Sviluppo Italia » in favore dell'imprenditorialità giovanile)

CAMO e IANNUZZI. — *Al ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 affida a Sviluppo Italia la gestione delle forme di incentivazione che fanno riferimento alle leggi nn. 236 del 1993, 95 del 1995, 608 del 1996, 135 del 1997 e 448 del 1998 e ha unificato i fondi per il finanziamento delle forme di agevolazione dell'imprenditorialità giovanile, previste dalle predette leggi precedentemente distinti in autoimpiego ed autoimprenditorialità;

si tratta di forme di incentivazione sensibilmente diverse tra loro, facenti riferimento a leggi diverse, che anche dal punto di vista degli investimenti iniziali e dell'*iter* da seguire presentano notevoli diversità;

infatti le iniziative imprenditoriali promosse nell'ambito del titolo I, del citato decreto legislativo, devono necessariamente superare una fase F1 (di cosiddetta prima valutazione) ed una fase F2 (di cosiddetta progettazione esecutiva), per il cui superamento è richiesto ai giovani imprenditori di procedere obbligatoriamente ai primi investimenti, così come viene prescritto anche nelle indicazioni che Sviluppo Italia offre come riferimento a coloro che vogliono accedere ai finanziamenti;

ad oggi le imprese che hanno già avviato i programmi di spesa con proprie risorse ed affidamenti bancari per superare la fase F2 sono numerose;

alla fine di tale fase, che dura circa due anni, il progetto è concluso e l'*iter* dovrebbe terminare con la firma del contratto tra l'impresa e Sviluppo Italia al fine di ottenere l'effettiva erogazione degli incentivi che, di fatto, sono stati già autorizzati in fase di progetto;

lo scorso 3 maggio 2002 il dicastero dell'economia e delle finanze ha bloccato qualsiasi ulteriore impegno finanziario da parte di Sviluppo Italia, per cui le imprese che attendono solo la firma del contratto non possono far fronte agli impegni assunti in conseguenza dei primi investimenti;

da ciò il congelamento delle incentivazioni per tutti i progetti di autoimprenditorialità, con un impatto sull'occupazione valutato in oltre mille posti di lavoro;

il Governo, già sollecitato a dare una risposta risolutiva, almeno per i progetti che rispondono al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, anche in considerazione del fatto che basterebbe un

impegno di circa 80 milioni di euro a fronte di un impegno pari a circa 1 miliardo di euro per risolvere il problema connesso ai prestiti di onore, fino ad ora non ha dato seguito alle dichiarazioni fatte prima dell'estate —:

se non ritenga di intervenire, subito per sbloccare i progetti che rispondono al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, sia in considerazione del limitato impegno finanziario richiesto, sia, soprattutto, in considerazione del fatto che le richieste di finanziamento, presentate e protocollate a partire dal 1996, hanno ricevuto formale approvazione ingenerando negli imprenditori affidamento e determinandoli ad indebitarsi per investire le ingenti somme necessarie all'attuazione della cosiddetta « progettazione esecutiva ».

(3-01425)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 7 – Interventi del Governo a favore delle famiglie gravate da aumenti di spesa)

RIZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2003 presentato dal Governo si configura come una manovra populista che non assicura né rigore né sviluppo;

sul fronte dell'occupazione e del *welfare* esso dispone il congelamento del *turn-over* nel pubblico impiego ed il clamoroso scippo di risorse per i pensionati al minimo per i quali non vi sarà la preannunciata estensione della platea dei beneficiari dell'aumento a 516 euro al mese, e gli eventuali avanzi di spesa saranno utilizzati per altre finalità;

l'aggravio della fiscalità sulle imprese si scaricherà sui cittadini in termini di aumento delle tariffe per i servizi, di

riduzione delle prestazioni sociali e di aumento dei prezzi al consumo dei prodotti —:

come il Governo intenda soddisfare le aspettative delle famiglie che in cambio di esigue riduzioni fiscali vedranno aumentare le spese per servizi fondamentali

forniti dagli enti locali i quali a loro volta, grazie al ripristino della centralizzazione delle decisioni di spesa da parte del Governo centrale, vedranno fortemente limitata la loro autonomia ed i propri poteri istituzionali.

(3-01426)

(1° ottobre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA
ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)**

(A.C. 3138 – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3138 – Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente

al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono

esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3138 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*)” »;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la” sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La”;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti

capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater, della presente legge.

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze”.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato »;

al comma 2, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere »;

al comma 5, alla lettera a), le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « di cui al terzo comma del precedente articolo 18 ».

(A.C. 3138 – Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 14.** Russo Spena.

Sopprimerlo.

***1. 28.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Innocenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi ».

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). – 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed

urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 29.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Abbondanzieri.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legi-

slative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi ».

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). - 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 177.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti

della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi. »

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

5. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

1. 30. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Calzolaio.

Sostituire i commi 01, 1, 1-bis e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera i-ter, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero rientranti nelle competenze degli enti locali o delle regioni »;

b) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*, è aggiunta la seguente:

« *i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In occasione dell'approvazione della legge finanziaria, oltre alle specifiche previsioni normative, in nessun modo devono essere indicate finalizzazioni di spesa relative a stanziamenti di bilancio. »

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater* ».

2. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, il limite massimo di spesa prevista ed autorizzata. Nelle leggi che comportino minori o maggiori entrate deve essere prevista per ciascun anno e per ogni intervento la quantità delle stesse, con una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente si discostino dalle previsioni. »

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Il dirigente del dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato certifica, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa ed informa contestualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine dell'applicazione di quanto disposto al comma 7.

6-*ter*. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, preso atto del decreto dirigenziale di cui al comma 6-*bis*, provvede con proprio decreto d'urgenza alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni per le quali è stato certificato il raggiungimento del limite massimo di spesa, riferisce al Parlamento con una documentata relazione, informa il ministro competente ed assume immediatamente le necessarie iniziative amministrative e legislative per far cessare l'efficacia delle predette disposizioni ovvero per impinguare gli stanziamenti esauriti anche utilizzando, con le prescritte procedure, i fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9. Tale procedura può essere applicata anche qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, in base a comunicazione del Ministro competente o della Ragioneria generale dello Stato. La relazione al Parlamento individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, altresì, pro-

muovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.

2-bis. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono da considerarsi limiti massimi di spesa i relativi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato.

1. 181. Boccia.

Sopprimere il comma 01.

1. 192. Russo Spena.

Al comma 01, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

0a) al comma 3, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero rientranti nelle competenze degli enti locali o delle regioni »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* In occasione dell'approvazione della legge finanziaria, oltre le specifiche previsioni normative, in nessun modo devono essere indicate finalizzazioni di spesa relative a stanziamenti di bilancio ».

1. 183. Boccia.

Al comma 01, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: In allegato inserire le seguenti: alla relazione.

1. 200. La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

***1. 15.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

***1. 31.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Magnolfi.

Sopprimere il comma 1.

***1. 150.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelievo dai fondi di riserva ».

2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedi-

menti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

- 1. 32.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1, premettere il seguente: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, il limite massimo di spesa prevista e autorizzata. Nelle leggi che comportino minori o maggiori entrate deve essere prevista, per ciascun anno e per ogni intervento, la quantità delle stesse, con una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che si discostino dalle previsioni. »

- 1. 182.** Boccia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: maggiori spese aggiungere le seguenti: o minori entrate.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: previsioni di spesa aggiungere le seguenti: o le relative previsioni di minori entrate.

- 1. 155.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima relazione tecnica deve essere predisposta dal

Governo per gli emendamenti di iniziativa parlamentare su cui intende esprimere parere favorevole ».

- 1. 174.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 152.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-bis.

- 1. 153.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata, poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelievo dai fondi di riserva ».

- *1. 178.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno

scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata, poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

- *1. 193.** Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Adduce.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa con le seguenti: è comunicata l'entità dello scostamento rispetto alle previsioni di spesa o di entrata relative alle disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate.

- 1. 33.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori spese aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle che configurano spese obbligatorie,

- *1. 34.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bersani.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori spese aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelle che configurano spese obbligatorie,

- *1. 173.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quantificati nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della presente legge.

- 1. 35.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bogi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quantificati nella relazione tecnica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo ed il terzo periodo con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da comunicare contestualmente al Parlamento, sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa restano sospese, fino ad adeguamento degli stanziamenti della relativa unità previsionale di base, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

- 1. 176.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: Il dirigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato certifica, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa ed informa contestualmente il

Ministro dell'economia e della finanze, anche al fine dell'applicazione di quanto disposto al comma 7.

1. 185. Boccia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, affinché possa assumere decisioni in merito, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

***1. 16.** Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, affinché possa assumere decisioni in merito, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.

***1. 36.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bolognesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigenziale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. 156. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è co-

municato *con le seguenti:* si comunica alle Commissioni permanenti delle due Camere.

1. 37. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Cabras.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: *Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti:* e da comunicare contestualmente al Parlamento.

1. 157. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei *con le seguenti:* sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i.

***1. 38.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Capitelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è accertato l'avvenuto raggiungimento dei *con le seguenti:* sono individuate le unità previsionali di base che hanno raggiunto i.

***1. 158.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: espresse autorizzazioni *con la seguente:* limiti.

1. 39. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bielli, Maran.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole: cessano di avere efficacia *con le seguenti:* restano sospese, fino ad adeguamento degli stanziamenti della relativa unità previsionale di base,

1. 159. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: avere efficacia aggiungere le seguenti: , purché ciò non produca effetti sulle posizioni giuridiche soggettive,

- 1. 40.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gasperoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le suddette disposizioni non si applicano alle spese aventi natura obbligatoria e a tutte quelle spese, assimilabili a quelle obbligatorie, alle quali corrispondono diritti soggettivi di terzi.

- 1. 144.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 43.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Michele Ventura, Chiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire la parola: autorizza con la seguente: dispone.

- 1. 201.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

- *1. 41.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gambini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

- *1. 175.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, quarto periodo, sostituire la parola: contestualmente con la seguente: preliminarmente.

- 1. 42.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Fassino, Lulli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 44.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Crisci.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese aventi natura obbligatoria e a tutte quelle spese, assimilabili a quelle obbligatorie, alle quali corrispondono diritti soggettivi di terzi.

- 1. 45.** Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Crucianelli.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti locali, alle regioni, alle aziende sanitarie locali e alle autorità amministrative indipendenti.

- 1. 46.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura di monitoraggio di cui al presente comma non è idonea a produrre alcun effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 47.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Giacco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-ter.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa, rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi. »

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai

ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

- 1. 180.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-ter.

- 1. 154.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ed organismi pubblici.

- 1. 172.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ed organismi.

- 1. 48.** Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Cordoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, dopo le parole: non territoriali aggiungere le seguenti: sottoposti alla vigilanza ministeriale.

- 1. 49.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Guerzoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, secondo periodo, dopo le parole: segnalazione al aggiungere le seguenti: Parlamento ed al.

- 1. 50.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Filippeschi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura di monitoraggio di cui al presente

comma non è idonea a produrre alcun effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 51.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Giuliotti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

6-quater. La misura di monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 6-ter non sono idonee a produrre alcun effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 52.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grignaffini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, preso atto del decreto dirigenziale di cui al comma 6-bis, provvede con proprio decreto d'urgenza alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni per le quali è stato certificato il raggiungimento del limite massimo di spesa, riferisce al Parlamento con una documentata relazione, informa il Ministro competente ed assume immediatamente le necessarie iniziative amministrative e legislative per far cessare l'efficacia delle predette disposizioni ovvero per impinguare gli stanziamenti esauriti anche utilizzando, con le prescritte procedure, i fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9. Tale procedura può essere applicata anche qualora, nel corso dell'attuazione di leggi, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, in base a comunicazione del Ministro competente alla Ragioneria generale dello Stato. La relazione al Parlamento individua le cause che hanno determinato

gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, altresì, promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e da eventuali aggiornamenti, come approvato dalle risoluzioni parlamentari ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

- 1. 184.** Boccia.

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 151.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: alla legislazione vigente fino a: assumono i rispettivi con le seguenti: alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da considerarsi limiti massimi di spesa i rispettivi.

- 1. 186.** Boccia.

Al comma 1-bis, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le erogazioni relative a soggetti giuridici,

- 1. 56.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Gambini, Paola Mariani.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , purché ciò non produca effetti sulle posizioni giuridiche soggettive.

- 1. 87.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Grillini.

Sopprimere il comma 2.

***1. 17.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

***1. 57.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Grandi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

***1. 58.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Lucà.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

***1. 179.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole o siano in procinto di verificarsi.

1. 59. Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Lucidi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relazione e aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 60.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Melandri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relazione e aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 145.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e assume le conseguenti con le seguenti: , affinché esso possa assumere eventuali.

1. 18. Russo Spena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: promuove.

***1. 61.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: promuove.

***1. 171.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 71.** Olivieri, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Minniti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa, rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali ».

- 1. 62.** Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Burlando, Visco, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Ottone.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 19.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 63.** Olivieri, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri,

Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Labate.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 167.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti per l'anno 2002 con il documento di programmazione economico-finanziaria, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3-bis. Per il 2002, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e

delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni relative ai flussi della spesa statale.

3-ter. Per le finalità di cui al comma *3-bis*, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste, limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 2001. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

3-quater. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma *3-ter*.

3-quinquies. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma *3-quater*, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 2001, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle

verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di ottobre 2002 con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

1. 64. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Rognoni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 30 per cento.

1. 65. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Sasso.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 20 per cento.

1. 66. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Sereni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: scostamento rilevante aggiungere le seguenti: in misura superiore al 10 per cento.

1. 67. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Spini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dagli obiettivi aggiungere le seguenti: relativi all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, come definiti, per l'anno considerato, dal documento di programmazione

economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari,

- 1. 68.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Turco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: riferisce al Consiglio dei ministri *fino alla fine del comma con le seguenti:* ne dà comunicazione al Parlamento, che può adottare conseguenti provvedimenti legislativi.

- 1. 20.** Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: al Consiglio dei ministri *fino alla fine del comma con le seguenti:* al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative.

- 1. 69.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Zani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* , da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,*

- 1. 72.** Maurandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Leoni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da trasmettere alle Camere corredato da apposita relazione, contestualmente alla sua adozione.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti di cui al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle

Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

- *1. 1.** Crosetto, Verro, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Savo, Saro.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* da trasmettere alle Camere corredato da apposita relazione, contestualmente alla sua adozione,

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti di cui al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

- *1. 2.** Alberto Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- **1. 3.** Alberto Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- **1. 70.** Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Amici.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi inclusi i criteri alla stregua dei quali deve essere valutata

la rilevanza dello scostamento degli andamenti stessi rispetto agli obiettivi programmati.

1. 4. Detomas.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati da apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: al secondo ed.

1. 202. La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto, *aggiungere le seguenti* dopo aver sentito il Consiglio dei Ministri e dopo averne trasmesso copia con relazione motivata alle competenti Commissioni parlamentari,

1. 74. Maurandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Albonetti.

Al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto, *aggiungere le seguenti:* previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,

1. 73. Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Zunino.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le *con le seguenti:* il limite dell'uno per cento delle.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove

il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che lo scostamento dagli obiettivi necessiti di una limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato entro limiti percentuali superiori all'uno per cento delle dotazioni di bilancio, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative.

1. 75. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Angioni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, *aggiungere le seguenti:* alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica, ai trasferimenti connessi con il funzionamento degli enti territoriali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

1. 170. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, *aggiungere le seguenti:* alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

1. 76. Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Bandoli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: alle competenze accessorie al personale,

- 1. 80.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Raffaella Mariani.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: delle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni.

- 1. 77.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Marone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: dei trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati.

- 1. 78.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Martella.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aventi natura obbligatoria, aggiungere le seguenti: delle spese connesse ad interventi per calamità naturali.

- 1. 79.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Agostini, Mazzarello.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti.

- *1. 5.** Giudice, Blasi, Verro, Crosetto, Zorzato, Giocchino Alfano, Savo, Saro.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: decorrenti da esercizi precedenti.

- *1. 81.** Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Mussi.

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: con le modalità di cui al presente comma.

- 1. 82.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Luongo.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I decreti di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento perché possa deliberare in merito.

- 1. 21.** Russo Spena.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: Contestualmente con la seguente: Preliminarmente.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per il parere.

- 1. 83.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Folena.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: , sono trasmessi alle Camere con le seguenti: , motivate, sono trasmessi alle Camere al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 168.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da

esprimersi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il decreto può comunque essere adottato.

1. 84. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Fumagalli.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 85.** Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Galeazzi.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

***1. 146.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

***1. 22.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

***1. 88.** Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bettini.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 147.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 165.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Per le medesime finalità con le seguenti: Con le medesime finalità ed esclusioni.

1. 6. Detomas.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: vigilante con la seguente: competente.

1. 7. Detomas.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro vigilante aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 23. Russo Spena.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con il decreto con le seguenti: con un decreto adottato con le modalità.

1. 89. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Kessler.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: spese di funzionamento aggiungere le seguenti: , con l'esclusione delle spese di carattere obbligatorio,

1. 90. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Guerzoni, Lumia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi pubblici.

***1. 91.** Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bielli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi pubblici.

***1. 166.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e organismi

1. 92. Mariotti, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Maurandi, Pennacchi, Visco, Bonito.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: organismi pubblici non territoriali aggiungere le seguenti: , con l'esclusione degli enti e degli organismi la cui autonomia finanziaria e contabile ha rilevanza costituzionale,

1. 93. Michele Ventura, Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Mancini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti locali, alle regioni, alle aziende sanitarie locali e alle autorità amministrative indipendenti.

1. 94. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Borrelli.

Sopprimere il comma 5.

***1. 24.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

***1. 95.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Bova.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 96. Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Buffo.

Sopprimere il comma 6.

***1. 8.** Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

***1. 25.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

***1. 97.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Buglio.

Sopprimere il comma 6.

***1. 164.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sopprimere il comma 6.

***1. 191.** Peretti.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'esercizio contabile 2003,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui riferiscono con le seguenti: il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,

aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tali risorse non possono essere impegnate dopo il 30 giugno dell'esercizio finanziario utile ai sensi del precedente periodo.

***1. 9.** Armani, Alberto Giorgetti, Canelli.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'esercizio contabile 2003,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui riferiscono con le seguenti: il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso tali risorse non possono essere impegnate dopo il 30 giugno dell'esercizio finanziario utile ai sensi del precedente periodo.

****1. 98.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Caldarola.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'esercizio contabile 2003.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui riferiscono con le seguenti: il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

1. 10. Armani, Lupi, Parolo, Brusco, Ghiglia, Stradella, Alberto Giorgetti.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono con le seguenti: il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

1. 99. Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Carli.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo a

quello cui si riferiscono con le seguenti: il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

1. 100. Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Carboni.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo con le seguenti: i due esercizi successivi.

***1. 101.** Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Cazzaro.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esercizio successivo con le seguenti: i due esercizi successivi.

***1. 148.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 6, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cui si riferiscono con le seguenti: della prima iscrizione.

1. 161. Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Decorsi i termini di cui all'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 1, comma 6, le somme stanziare per spese in conto capitale alla chiusura dell'esercizio di competenza che si riferiscano a progetti pluriennali di lavori pubblici ordinari e ad infrastrutture strategiche, disciplinate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, al cui finanziamento partecipi, in tutto o in parte, il bilancio dello Stato, vengono riprodotte in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante il trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, evidenziando separa-

tamente in sede contabile le somme riportate a nuovo dagli ulteriori stanziamenti inseriti nelle nuove competenze.

Conseguentemente, al comma 7 premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,

***1. 11.** Armani, Alberto Giorgetti, Canelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Decorsi i termini di cui all'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 1, comma 6, le somme stanziare per spese in conto capitale alla chiusura dell'esercizio di competenza che si riferiscano a progetti pluriennali di lavori pubblici ordinari e ad infrastrutture strategiche, disciplinate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, al cui finanziamento partecipi, in tutto o in parte, il bilancio dello Stato, vengono riprodotte in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante il trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, evidenziando separatamente in sede contabile le somme riportate a nuovo dagli ulteriori stanziamenti inseriti nelle nuove competenze.

Conseguentemente, al comma 7 premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,

***1. 103.** Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Vigni, Chianale.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura

dell'esercizio 2003. Le somme stanziare per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004.

1. 203. La Commissione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura degli esercizi 2000 e 2001 possono comunque essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il 31 dicembre, rispettivamente, degli anni 2003 e 2004, mentre le somme della stessa natura relative agli esercizi 2002 e 2003, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2004 e 2005.

1. 102. Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Cennamo.

Sopprimere il comma 7.

***1. 12.** Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

***1. 26.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

***1. 104.** Vigni, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 7.

***1. 163.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

****1. 105.** Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Olivieri, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Cialente.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

****1. 162.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: le parole « entro fino alla fine del comma con le seguenti: dopo le parole: »avvenga entro il« sono aggiunte le seguenti: « 30 giugno del ».

***1. 13.** Armani, Alberto Giorgetti, Canelli.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: le parole « entro fino alla fine del comma con le seguenti: dopo le parole: « avvenga entro il » sono aggiunte le seguenti: « 30 giugno del ».

***1. 106.** Vigni, Roberto Barbieri, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Olivieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, Coluccini.

Al comma 7, sostituire le parole: « entro l'esercizio finanziario successivo » *con le seguenti:* « non oltre i due esercizi finanziari successivi ».

****1. 108.** Michele Ventura, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Dameri.

Al comma 7, sostituire le parole: « entro l'esercizio finanziario successivo » *con le seguenti:* « non oltre i due esercizi finanziari successivi ».

****1. 149.** Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'esercizio finanziario successivo *con le seguenti:* il secondo esercizio finanziario successivo.

***1. 107.** Michele Ventura, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, D'Alema.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'esercizio finanziario successivo *con le seguenti:* il secondo esercizio finanziario successivo.

***1. 160.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le somme stanziare per spese relative ad annualità o a limiti di impegno iscritte negli esercizi 2000 e 2001 e non ancora impegnate alla chiusura di detti esercizi possono comunque essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga, non oltre il 31 dicembre, rispettivamente, degli anni 2003 e 2004, mentre le somme della stessa natura relative agli esercizi 2002 e 2003, possono essere reiscritte, qualora l'impegno formale avvenga, rispettivamente, non oltre il 31 dicembre degli anni 2004 e 2005.

1. 109. Michele Ventura, Pennacchi, Burlando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Visco, De Brasi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, le somme stanziare per spese in conto capitale e le somme stanziare per spese relative ad annualità o a limiti di impegno da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento negli esercizi 2001 e precedenti,

che al 31 dicembre 2004, qualora non cadute in perenzione ai sensi della legislazione previgente, non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 2004.

- 1. 110.** Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, De Luca, Lolli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell'articolo 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« *16-bis.* Le spese relative ai limiti di impegno di cui all'articolo 8, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, ed all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio ».

- 1. 111.** Vigni, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, De Luca.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 27.** Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 112.** Michele Ventura, Vigni, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Alberta De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie fiscali.

- 1. 142.** Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti locali, alle regioni, alle aziende sanitarie locali e alle autorità amministrative indipendenti.

- 1. 113.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunità montane e agli enti regionali di sviluppo agricolo.

- 1. 136.** Violante, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Sedioli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende sanitarie locali.

- 1. 115.** Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende ospedaliere.

- 1. 116.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Nieddu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e ai policlinici universitari.

1. **117.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle istituzioni scolastiche.

1. **118.** Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti per il diritto allo studio.

1. **119.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Panattoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativo.

1. **120.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Petrella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

1. **125.** Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Preda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

1. **126.** Visco, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Maurandi, Michele Ventura, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

1. **141.** Cordoni, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'ANCI, all'UNCEM, all'UPI.

1. **128.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Ranieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Croce rossa italiana (CRI).

1. **130.** Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Rossiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente autonomo delle strade (ENAS).

1. **131.** Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Rotundo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

1. **129.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Rava.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Agenzia spaziale italiana (ASI).

1. **114.** Tocci, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche.

1. **121.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Piglionica.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Parco nazionale del Gran Paradiso.

1. **122.** Violante, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Pinotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Parco nazionale d'Abruzzo.

1. **123.** Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Agostini, Nicola Rossi, Pisa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

1. **124.** Vigni, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Pollastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Fondo per l'innovazione tecnologica.

1. **127.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Raffaldini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende per la promozione turistica, agli enti provinciali del turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

1. **134.** Gambini, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Sandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente nazionale per il turismo (ENIT).

1. **132.** Gambini, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

1. **133.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

1. **135.** Gambini, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Sciacca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Consiglio nazionale delle ricerche.

1. **137.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente nazionale per energie alternative (ENEA).

1. **138.** Sasso, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Soda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto nazionale di statistica.

1. **139.** Manzini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Stramaccioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Istituto di studi e analisi economiche (ISAE).

1. **140.** Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Pennacchi, Visco, Maurandi, Michele Ventura, Susini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Utilizzo nel triennio 2002-2004 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di duecentocinquanta milioni di euro per l'esercizio finanziario 2002-2004, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, a:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi pro-

mossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, di formazione in Italia e di cooperazione scientifica nei medesimi Paesi, di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative di riduzione o cancellazione del debito multilaterale dei Paesi HIPC o di quei Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari per l'Italia, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) contribuire al finanziamento di iniziative multilaterali di cooperazione allo sviluppo e riduzione della povertà nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) finanziare una componente dell'iniziativa italiana per l'*e-government* in favore dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

2. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole amministrazioni competenti.

1. 01. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Proroga dell'utilizzo delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. L'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è prorogato per l'esercizio finanziario 2002.

2. Le risorse individuate, di cui al comma 1, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati ad attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

1. 02. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Variazioni di bilancio). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre».

***1. 03.** Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Visco, Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Variazioni di bilancio). — 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre».

***1. 04.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

(A.C. 3138 – Sezione 5)**ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Proroga dell'utilizzo delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).*

– 1. L'utilizzo delle disponibilità finanzia-

rie di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è prorogato per l'esercizio finanziario 2002.

2. Le risorse individuate, di cui al comma 1, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati ad attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

1. 02. Alberto Giorgetti.